



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 30 del 12-06-2020

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna.

IL SINDACO Ufficiale di Governo

Rilevato

che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono registrate violazioni delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze interpersonali sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

che, in particolare durante i finesettimana la città di Milazzo, anche in ragione della quantità e qualità dei servizi offerti, è meta di un consistente flusso di giovani, provenienti da tutti i comuni della Città Metropolitana;

Dato atto

che in occasione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza del 11 giugno 2020 si è sottolineata la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, prevedendo una disciplina per zone omogenee;

che, dopo una serie di consultazioni con i Sindaci dei comuni a maggiore vocazione turistica della costa tirrenica della Città Metropolitana, si è pervenuti alla determinazione di individuare, in massima parte, misure omogenee di governo dei fenomeni sopra meglio descritti;

Atteso

che ai sensi dell'art. 50 – comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*.

Visti

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs. n. 267 del 2000;
- la Legge n. 125/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- le Ordinanze contingibili nn. 21 e 22 del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

A) a far data dal 13 giugno 2020 e sino al 30 giugno 2020, in conformità a quanto emerso in seno al Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ed in esecuzione delle intese raggiunte con i Sindaci dei comuni a maggiore vocazione turistica della costa Tirrenica, su tutto il territorio cittadino:

1. è fatto divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto, bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 di ogni giorno della settimana. Il predetto divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. gastronomie, gelaterie, rosticcerie, etc.), a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori in alluminio o vetro;
2. è fatto divieto, per tutti gli altri esercizi, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 di ogni giorno della settimana;
3. è fatto divieto, per i titolari di distributori automatici, di vendita al pubblico di bevande alcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 di ogni giorno della settimana;
4. è fatto divieto, per i titolari di distributori automatici, di vendita al pubblico di bevande in vetro o alluminio, anche se analcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 di ogni giorno della settimana;
5. dopo le ore 21.00 è consentita esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all'O.P.R.S. 22/2020;
6. la somministrazione di bevande al banco o la vendita di bevande da asporto, è consentita, dopo le ore 21:00, esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti), a condizione che non vengano impiegati contenitori in vetro o alluminio;

ORDINA ALTRESI'

7. che tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) chiudano i locali al pubblico alle ore 01:00 nei giorni da lunedì a giovedì e alle ore 02:00 dal venerdì alla domenica. E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
8. gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "*L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*". Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.500.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- S.E. il Prefetto di Messina;
- Dirigente del Commissariato di P.S.;
- Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- Comandante della Polizia Locale di Milazzo;
- Azienda Sanitaria Provinciale, Distretto di Milazzo;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha efficacia dalle ore 20:00 del giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e verrà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Milazzo. Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o, alternativamente, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco
Avv. Giovanni Formica

